RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DEL PRIMO SEMESTRE 1905 E DALL'URAGANO DEI 23 E 25 GIUGNO 1905

Art. 21

Le Casse di risparmio, le Banche popolari, le Casse rurali e gli altri Istituti di credito e di previdenza potranno concedere mutui agrari, a titolo di credito personale, ai piu' bisognosi tra i danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dagli uragani del 23 e del 25 giugno 1905 anche se tali operazioni non fossero comprese negli statuti loro.

Ciascuno dei detti mutui non potra' superare la somma di L. 2000, e dovra' restituirsi nel periodo di 10 anni.

Tali mutui saranno concessi su proposta delle rispettive amministrazioni provinciali, e, occorrendo, con garanzia delle Provincie stesse.

La concessione dei mutui non potra' oltrepassare, complessivamente, la somma di due milioni di lire, e sara' ripartita fra le varie Provincie, con decreto Reale, su proposta della Commissione di cui all'art. 12.

Lo Stato concorrera' per un terzo nel pagamento degli interessi, sempre quando il saggio relativo non superi il 5 per cento. A tale effetto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sara' iscritta la somma di L. 30,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 13 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis. A. Majorana. Carcano. Carlo Ferraris. Rava.

Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

---------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/07/1905, n. 177 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Versione in vigore dal 12 agosto 1905, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905
Estremi	Legge 13 luglio 1905, n. 400
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1905

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-ai-provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalle-alluvioni/art-21/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it